

(N. 884)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1984

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Con sentenza numero 212 del 12-18 luglio 1984 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, per contrasto con l'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna; per motivi, cioè, riguardanti lo strumento normativo adottato e non già la disciplina sostanziale contenuta nel decreto stesso.

Con il menzionato decreto erano state istituite nella regione Sardegna, nella dichiarata attuazione dello statuto di tale Regione, una sezione giurisdizionale della Corte dei conti e le Sezioni riunite regionali: la prima avente competenza in materia di giudizi di conto, di responsabilità amministrativa, di responsabilità contabile nonchè in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di

guerra; le seconde competenti a deliberare sul rendiconto generale della Regione.

L'istituzione della predetta sezione giurisdizionale tendeva a soddisfare l'esigenza, vivamente avvertita, di un decentramento parallelo a quello realizzato nell'ambito della Regione siciliana con la creazione di analoghi organi.

Nel corso del biennio trascorso dalla emanazione del decreto la sezione giurisdizionale ha operato positivamente, garantendo maggiore celerità, snellimento, economicità dei procedimenti e quindi un più facile accesso alla giustizia da parte di cittadini che, attesa l'ubicazione geografica della regione, avevano sino ad allora incontrato notevoli difficoltà ad adire gli organi giurisdizionali aventi sede nella capitale.

Il disposto decentramento, com'è facilmente intuibile, ha comportato nella fase iniziale

una intensa attività organizzativa, attinente non solo al reperimento dei locali e del personale, ma anche al trasporto e alla sistemazione delle migliaia di fascicoli relativi ai giudizi di competenza della nuova sezione.

La richiamata pronuncia della Corte costituzionale, ripristinando la competenza degli organi centrali della Corte dei conti, determinerebbe la necessità del nuovo trasferimento a Roma di tutta la documentazione, con la conseguenza sia di allontanare nel tempo la decisione dei giudizi pendenti dinanzi alla sezione giurisdizionale di Cagliari, sia di mettere in crisi il normale funzionamento degli organi centrali.

Si appalesa pertanto necessario, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità nell'attività giurisdizionale, ricorrere ad un provvedimento legislativo da approvare in breve tempo e con effetti decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, riproponendo il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, debitamente integrato con disposizioni che facciano salvi, oltre agli effetti dell'attività giurisdizionale finora svolta, anche i rapporti e tutti gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi ed uffici per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e l'entrata in vigore della presente legge (articolo 12, primo e secondo comma).

Con tale strumento può essere scongiurato il rischio di una sia pur breve interru-

zione dell'attività giurisdizionale, che verrebbe a mortificare le attese riposte dalla opinione pubblica sarda particolarmente nel nuovo organo di giustizia amministrativa, del quale essa ha più volte messo in rilievo la grande utilità.

Basti al riguardo ricordare che la sezione ha tenuto in poco più di un anno, a partire dalla sua entrata in funzione (20 aprile 1983), 62 udienze pubbliche con la trattazione di 738 giudizi, mentre l'ufficio della Procura generale presso la sezione stessa ha posto in istruttoria oltre 3.000 giudizi in materia di responsabilità amministrativo-contabile (dei quali circa 900 esauriti mediante atti di citazione), altre istanze e provvedimenti formali di archiviazione; mentre nel settore del contenzioso pensionistico (ricorsi per pensioni civili, militari e di guerra) ha depositato oltre 800 atti conclusionali ed ha in corso di avanzata istruttoria circa 1.600 ricorsi.

Da parte loro le Sezioni riunite regionali hanno tenuto nello stesso periodo tre udienze nel corso delle quali sono stati parificati i rendiconti generali della Regione relativi a ben cinque esercizi finanziari (1974, 1975, 1976, 1977 e 1978).

Tanto meno potrebbero essere sottovalutati i negativi effetti della inerzia processuale nel settore dei giudizi sui conti erariali e degli enti locali valutabili ad oggi — per notizie fornite dalla Procura generale della stessa Corte — nell'ordine di circa cinquemila.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonchè degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno si sia verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la

sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

Art. 3.

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

Art. 4.

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

Art. 6.

I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonchè dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti — già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B) allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 — sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente

preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

- a) carriera direttiva n. 3;
- b) carriera di concetto n. 9;
- c) carriera esecutiva - personale
amministrativo n. 7;
- d) carriera ausiliaria - personale
addetto agli uffici n. 4.

Art. 8.

Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

Art. 9.

Presso la sezione regionale giurisdizionale è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta:

- a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la presiede;

b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della sezione stessa;

c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Esercita le funzioni di segreteria il segretario della sezione stessa.

Per ciascun componente sono nominati membri supplenti.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

Art. 11.

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

Art. 12.

I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano determinato o determinino l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29

aprile 1982, n. 240, restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.

Art. 13.

Sono fatti salvi altresì gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.

I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della Procura generale è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.

Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica « Corte dei conti » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali — per il triennio 1984-1986 — già considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.